



UNIVERSITÀ
di VERONA

Università degli Studi di Verona	Direzione Affari Generali
Albo n. 1986/2023	n. prot. 443529
Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo	
dal 02/11/2023	al 04/12/2023

Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo Teaching and Learning Center - TaLC

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4523 del 18 maggio 2023;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4921 del 29 maggio 2023,

VISTO il Decreto Rettorale n. 1487 del 18 febbraio 2020 di: (i) istituzione del Centro di servizi di Ateneo denominato Teaching and Learning Center – TaLC, al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di attività e ricerche specifiche nell'ambito della didattica universitaria e della teacher education, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo relativi al miglioramento e all'innovazione nell'attività didattica, con specifica attenzione all'integrazione tra la didattica tradizionale e l'innovazione tecnologica; (ii) emanazione del relativo Regolamento di funzionamento e contestuale nomina della Prof.ssa Luigina Mortari quale Direttrice del Centro TaLC per il triennio accademico 2019/2022;

VISTO il Decreto Rettorale n. 7066 del 27 agosto 2020 di modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro TaLC e nomina della Prof.ssa Luigina Mortari quale Direttrice del Centro TaLC per il triennio accademico 2020/2023;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 agosto 2023 per la "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023;

VISTE le linee guida adottate il 26 settembre 2023 dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con cui sono stati delineati i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale previsti dal DPCM del 4 agosto 2023;

CONSIDERATA l'esigenza di modificare il Regolamento per il funzionamento del Centro TaLC al fine di garantire la conformità dello stesso rispetto alle previsioni normative di cui al DPCM del 4 agosto 2023 ed ai requisiti di accREDITAMENTO delineati nelle citate Linee Guida ANVUR del 26 settembre 2023;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2023 di approvazione delle modifiche al testo del Regolamento per il funzionamento del Centro TaLC;

DECRETA

È emanato il **Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo Teaching and Learning Center – TaLC** nel testo allegato al presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il 2 novembre 2023.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Mello



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
TEACHING AND LEARNING CENTER - TaLC**



Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il "Teaching and Learning Center" (TaLC), è un Centro di Servizio di Ateneo istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli artt. 31 e 46 dello Statuto, degli artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo, dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, del D.P.R. 382/80.
2. Il TaLC ha sede presso Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8, Verona.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Il TaLC persegue i seguenti obiettivi nelle due aree di attività:
 - a) *Teacher Education*: progettare e realizzare percorsi di formazione, anche abilitanti, e occasioni di arricchimento e crescita professionale per docenti e futuri docenti della Scuola;
 - b) *Faculty Development*: fornire supporto ai Dipartimenti e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai docenti e ai ricercatori universitari per attività finalizzate al miglioramento e all'innovazione della didattica universitaria, nonché allo sviluppo dei faculty members.
2. Le finalità del Centro sono:
 - promuovere, organizzare e gestire percorsi formativi, per lo sviluppo professionale degli in-service e pre-service teacher, sia in ottica abilitante che di Lifelong Learning;
 - organizzare percorsi e approfondimenti legati all'innovazione nei processi di insegnamento e apprendimento nella didattica universitaria;
 - fornire consulenza per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative e favorire la condivisione tra faculty members;
 - elaborare un repertorio di strumenti didattici;
 - favorire l'innovazione didattica;
 - promuovere la costruzione e la partecipazione a reti a livello nazionale e internazionale sui temi della Teacher Education e del Lifelong Learning.
3. Il Centro è la struttura individuata dall'Università di Verona per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 3 – Durata

1. La durata del Centro è pari a tre anni accademici a decorrere dall'a.a. 2023/2024 ed è rinnovabile a seguito di una valutazione delle attività svolte nel triennio, con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il mancato rinnovo comporterà la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo.
2. Il Centro si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico e di una Giunta.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è un docente di ruolo in servizio a tempo pieno, con adeguata competenza nell'ambito dell'innovazione didattica e della formazione degli insegnanti.



2. Il Direttore svolge funzioni di Coordinatore ai sensi della normativa vigente in materia di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
3. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica tre anni accademici e potrà essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
4. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
5. Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - b) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
 - c) predispone il piano delle attività e dei relativi costi;
 - d) predispone il programma delle attività e dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base delle proposte dei docenti dell'Ateneo referenti delle specifiche linee di azione del Centro;
 - e) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere entro il mese di marzo, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
 - f) è responsabile della gestione organizzativa, delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
 - g) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Giunta;
 - h) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, di cui al successivo art. 13;
 - i) è responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - j) è soggetto designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.
6. Al Direttore del Centro è corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, è convocato e presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
 - a) il Rettore o suo delegato;
 - b) il Delegato del Rettore alla Didattica;
 - c) il Delegato del Rettore per la Formazione degli insegnanti;
 - d) un rappresentante per ogni macroarea, designato dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alle stesse:
 - Macroarea 1 - Scienze Umanistiche
 - Macroarea 2 - Scienze Giuridiche ed Economiche
 - Macroarea 3 - Scienze della Vita e della Salute
 - Macroarea 4 - Scienze Naturali e Ingegneristiche
 - e) i Direttori dei singoli percorsi formativi, individuati tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia dell'Ateneo, in possesso delle specifiche competenze relative al percorso formativo previste dalla normativa vigente in materia di formazione iniziale degli insegnanti;
 - f) il dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale –USR.



2. Limitatamente alle deliberazioni in materia di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Consiglio Direttivo opera nella composizione ristretta a:

- il Direttore del Centro;
- i Direttori dei singoli percorsi formativi, individuati tra i professori di ruolo dell'Ateneo di prima o seconda fascia, in possesso delle specifiche competenze relative al percorso formativo previste dalla normativa vigente in materia di formazione iniziale degli insegnanti;
- il dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale –USR.

Per le altre deliberazioni relative alle attività di cui al successivo comma 3, il Consiglio Direttivo opera nella composizione ristretta a:

- il Direttore del Centro;
- il Rettore o suo delegato;
- il Delegato del Rettore alla Didattica;
- il Delegato del Rettore per la Formazione degli insegnanti;
- i rappresentanti per ogni macroarea.

3. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
- b) approva il piano annuale delle attività e dei relativi costi;
- c) approva il programma delle attività e dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- d) delibera su ogni altra materia a esso sottoposta dal Direttore del Centro;
- e) formulare proposte al Direttore Generale in merito a eventuali esigenze di personale tecnico-amministrativo;
- f) approva le proposte di modifica al presente Regolamento.

4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni accademici, possono essere rinnovati una sola volta e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, e comunque almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Rettore o suo delegato.

7. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Consiglio direttivo stesso.

8. Su invito del Direttore, per la discussione in merito a determinati argomenti, possono inoltre partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, docenti o esperti che operano negli ambiti di interesse del Centro.

9. Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo del Centro, di cui al successivo art. 11.



Art. 7 – Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico formula proposte o pareri tecnico-scientifici in merito alle attività del Centro.
2. Il Comitato è composto da:
 - il Direttore del Centro, che lo presiede e lo convoca;
 - cinque tra docenti/ricercatori, studiosi o esperti nazionali o internazionali in possesso di documentata competenza metodologica e scientifica negli ambiti di interesse del Centro, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.
3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni accademici, possono essere rinnovati una sola volta e svolgono la loro attività a titolo gratuito.
5. Il Direttore del Centro convoca il Comitato e comunque almeno due volte l'anno, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 8 – La Giunta

1. La Giunta del Centro è l'organismo deputato all'organizzazione e al coordinamento dei percorsi formativi e alla gestione dei rapporti tra l'Ateneo e il territorio, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (*Teacher Education*).
2. È composta dal Direttore del Centro e dai Direttori dei singoli percorsi formativi.
3. I componenti della Giunta durano in carica per tre anni accademici, possono essere rinnovati una sola volta e svolgono la loro attività a titolo gratuito.
4. Il Direttore del Centro convoca la Giunta almeno due volte l'anno, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9 – I Consigli didattici

1. Per ogni percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è costituito un Consiglio didattico composto dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti frequentanti i percorsi formativi fino a un numero massimo di tre.
2. Il Consiglio didattico del percorso di formazione iniziale, in conformità alla vigente normativa in materia di formazione iniziale degli insegnanti:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo conclusivo del docente abilitato e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il medesimo profilo;
 - c) propone ai dipartimenti dell'Università l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi formativi.
3. Per ogni corso di specializzazione/ formazione continua/Lifelong Learning eventualmente attivato dal Centro è inoltre costituito un Consiglio didattico, composto dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo; tali consigli didattici individuano le attività formative del percorso e svolgono attività di coordinamento e gestione della didattica.



4. Le modalità di funzionamento dei Consigli didattici sono definite in apposite Linee operative adottate dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 10 – Tutor Coordinatore e tutor dei tirocinanti

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, il Centro si avvale di docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado con funzioni di tutor coordinatore e di tutor dei tirocinanti.
2. Il tutor Coordinatore svolge sotto la direzione del Centro funzioni di orientamento e gestione dei tirocini ed è responsabile del progetto di tirocinio dei singoli studenti, in conformità alla vigente normativa in materia di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti; l'incarico ha durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
3. I tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche svolgono funzioni di orientamento e accompagnamento dei tirocinanti e monitoraggio delle attività e delle pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio, in conformità alla vigente normativa in materia di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti.

Art. 11 - Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un responsabile amministrativo incaricato dal Direttore Generale.
3. Le funzioni di controllo inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 12 - Risorse

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze e/o progetti;
 - b) contributi di Organismi e Istituzioni internazionali, come l'Unione europea, nonché di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti o enti privati, fondazioni o associazioni locali, nazionali e internazionali;
 - c) contributi erogati da Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
 - a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
 - b) personale dedicato assegnato al Centro;



c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

Art. 13 - Collaborazioni esterne

1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Può inoltre stipulare contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Può avvalersi di enti e consulenti esterni nazionali e internazionali sulla base di specifici accordi di collaborazione.

Art. 14 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 14, fermo restando l'adeguamento automatico, ove possibile, a modifiche normative ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire durante il periodo di durata del Centro.

Art. 16 - Norme Finali

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento per il funzionamento del Teaching and Learning Center – TaLC emanato con D.R. 7076/2020.
4. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il "Comitato Scientifico per la Formazione degli Insegnanti" di cui al D.R. n. 759 del 02.02.2022, assume la denominazione di "Consiglio didattico dei corsi di specializzazione TFA Sostegno" ai sensi dell'art. 9 c. 3, e ne esercita le relative funzioni.